

STATUTO

C.&C. SOLUTIONS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SERRA SAN BRUNO VV VIA
CORRADO ALVARO 6

Numero REA: VV - 171647

Codice fiscale: 03426190793

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-12-2017 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	TITOLO I	ALLEGATO "A" all'atto n. 10383 di raccolta
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione, denominazione e sede)	
	E' costituita la Società Cooperativa denominata C.&C. Solutions - Società	
	Cooperativa Sociale.	
	La Cooperativa potrà istituire, su delibera dell'Organo amministrativo, uffici	
	amministrativi e/o stabilimenti operativi aventi carattere di sedi secondarie o	
	di succursali sia in Italia che nei Paesi della Comunità Europea.	
	La Società ha sede legale in Serra San Bruno.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto dallo statuto e nei relativi	
	regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle	
	leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a	
	responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina	
	cooperativistica.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata	
	con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci	
	dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	Scopo della cooperativa e' quello di perseguire l'interesse generale della	
	comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini	
	attraverso:	

	a) la gestione di servizi socio sanitari ed educativi ai sensi dell'articolo uno,	
	primo comma punto a) della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive	
	modificazioni e integrazioni;	
	b) lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4 del presente Statuto finalizzate	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo uno,	
	primo comma punto b) della medesima legge n. 381/1991.	
	La Cooperativa e' retta dal principio della mutualità, in ossequio a quanto	
	disposto dall'art. 2511 del Codice Civile e dalle vigenti leggi in materia di	
	cooperazione.	
	Lo scopo che i Soci della Cooperativa intendono perseguire e' quello di	
	ottenere, tramite la gestione in forma associata della Azienda, continuità di	
	occupazione e migliori condizioni economiche, sociali e professionali.	
	Per il conseguimento dello scopo ed in relazione alle concrete esigenze	
	produttive la Cooperativa stipula con i Soci contratti di lavoro ulteriore, in	
	forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i	
	rapporti di collaborazione coordinata continuativa.	
	Analoghi contratti di lavoro potranno essere stipulati dalla Cooperativa anche	
	con soggetti non Soci, al fine del conseguimento dello scopo sociale.	
	La Società, con esclusione di ogni fine di lucro, si propone:	
	-- di assicurare ai propri Soci lavoro giustamente remunerato e	
	distribuito;	
	-- di assicurare ai propri Soci una adeguata remunerazione del capitale	
	investito entro i limiti consentiti dalle leggi che regolano la cooperazione;	
	-- di stimolare lo spirito di previdenza, di risparmio e di solidarietà dei Soci	
	in conformità delle vigenti disposizioni di legge in materia di raccolta del	

	risparmio, anche istituendo una sezione di attività - appositamente	
	regolamentata - per la raccolta di prestiti, limitata ai soli Soci, effettuata	
	esclusivamente ai fini del più ampio conseguimento dell'oggetto sociale.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Oggetto della cooperativa sono le seguenti attività:	
	-- svolgere azione di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento	
	sociale, concorrendo alla realizzazione degli obiettivi del Servizio Sanitario	
	Nazionale e del sistema dei Servizi Sociali del territorio, per persone	
	svantaggiate a rischio di emarginazione sociale e devianza,	
	tossicodipendenti, alcolisti, carcerati, o comunque necessitanti di azione	
	educativa e sostegno psico-socio-pedagogico;	
	-- favorire e realizzare l'inserimento lavorativo, di norma in qualità di	
	soci-lavoratori, delle persone svantaggiate di cui al precedente punto 1 o di	
	giovani disoccupati, assicurando loro lavoro giustamente remunerato;	
	-- migliorare le condizioni morali e materiali dei soci e delle loro	
	famiglie;	
	-- stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci;	
	-- collaborare allo sviluppo ed alla propaganda del Movimento	
	Cooperativo e Mutualistico.	
	A tali fini provvede:	
	-- a gestire Centri, Comunità, Servizi e Attività (Centri di Accoglienza,	
	Comunità Terapeutiche, Comunità Alloggio, Centri Sociali, Servizi di	
	sostegno, Servizi di reinserimento sociale, Attività di strada, Drop-In, ecc.)	
	finalizzati al recupero psico-fisico (o quantomeno alla "riduzione del	
	danno") dei soggetti individuati al precedente punto 1);	

	-- all'esercizio, col lavoro conferito dai soci, di una impresa di lavori agricoli	
	nel senso più ampio del termine e precisamente:	
	- assumere la diretta conduzione di terreni, sia in affitto che in altra forma;	
	- effettuare lavori agricoli presso terzi;	
	- ottenere in concessione terreni demaniali ed altre terre incolte, per lavori di	
	imboschimento o per renderle comunque produttive;	
	- allevare equini, bovini, suini, ovini, caprini, struzzi ed animali da corte, di	
	api e chioccioline;	
	- assumere la concessione in appalto di lavori, servizi e forniture da privati	
	od anche dallo Stato e da enti Pubblici, con l'obbligo, in questo caso, di	
	raggiungere il numero minimo di soci previsto dalla legge per le cooperative	
	ammissibili ai pubblici appalti;	
	- fornire servizi di interpretariato e traduzioni simultanee;	
	- organizzare corsi di insegnamento della lingua italiana, tedesca ed inglese;	
	- gestire strutture turistiche, alberghiere e religiose, promuovendo e	
	sviluppando il turismo sociale, il turismo religioso e culturale anche	
	attraverso l'organizzazione di viaggi e visite guidate;	
	- gestire mense scolastiche ed aziendali;	
	- svolgere attività di marketing e comunicazioni, servizi pubblicitari e	
	promozione pubblicitaria;	
	- promuovere, organizzare e gestire manifestazioni culturali;	
	- valorizzare e recuperare attività artigianali, attraverso la gestione di	
	laboratori artigianali;	
	- assumere appalti per la realizzazione, la manutenzione ordinaria o	
	straordinaria, la pulizia, di giardini privati o pubblici, per il taglio	

	dell'erba ed altre manutenzioni di aree verdi, di cigli e ripe stradali o	
	autostradali, per la pulitura e la manutenzione di boschi, per ogni altro	
	lavoro analogo;	
	- assumere appalti per lo svolgimento di servizi di pulizia e manutenzione di	
	strade, piazze ed edifici, compresi quelli relativi alla segnaletica stradale;	
	- effettuare servizi di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;	
	- acquistare e prendere in affitto o in comodato aree, magazzini, negozi,	
	officine, cantieri, macchinari e materiali necessari all'esercizio dell'impresa	
	sociale;	
	- istituire e gestire stabilimenti, impianti e magazzini per la lavorazione e	
	trasformazione dei prodotti ricavati;	
	- acquistare e commerciare prodotti inerenti all'agricoltura e floricoltura,	
	quali: anticrittogamici, antiparassitari, concimi, attrezzi agricoli di ogni tipo	
	e varietà, mobili per giardino, vasi e contenitori per fiori, piante	
	ornamentali, fiori recisi, di seta o altro materiale, piccoli animali da gabbia,	
	prodotti ittici da acquario;	
	- svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra	
	elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni	
	contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria	
	necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia	
	direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi;	
	La Cooperativa potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività connessa ed	
	affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere	
	tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare, industriale e	
	finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e,	

	comunque sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi	
	non-ché, tra l'altro, per la sola identificazione esemplificativa:	
	-- Concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed	
	altre;	
	-- Istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini	
	necessari per l'espletamento delle attività sociali;	
	-- Assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società	
	di capitali comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e	
	comunque accessorie all'attività sociale;	
	-- Dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, consorzi	
	e fidejussori pubblici o privati, diretti a consolidare e sviluppare il	
	Movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti	
	ed il credito;	
	-- Concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto	
	qualsivoglia forma agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di	
	terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle vigenti leggi;	
	-- Favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali,	
	assistenziali culturali e ricreative sia con creazione di apposite Sezioni, sia	
	con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.	
	Dette attività saranno svolte nei limiti di legge, ed in particolare le attività	
	finanziarie saranno svolte con esclusione della raccolta del pubblico	
	risparmio (e quindi secondo quanto disposto dal D.Lgs. 385/93 e dalle altre	
	disposizioni in materia) e le assunzioni di partecipazione con esclusione	
	dell'attività di collocamento presso il pubblico.	
	Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione	

	dell'oggetto sociale, la Cooperativa potrà provvedere alla costituzione di	
	fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento	
	aziendale.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci)	
	Il numero dei soci cooperatori e' illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	I soci cooperatori:	
	* concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli	
	organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione	
	dell'impresa;	
	* partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni	
	concernenti le scelte strategiche, nonchè' alla realizzazione dei processi	
	produttivi dell'azienda;	
	* contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio	
	d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche, fatto salvo	
	quanto disposto dal secondo comma dell'art. 2522, appartenenti alle	
	seguenti categorie:	
	1) soci prestatori vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari	
	requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il	
	raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie	
	capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di	
	lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle	

	decisioni sulla loro destinazione;	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente,	
	esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L.381/91;	
	3) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi	
	della Cooperativa.	
	Ogni socio e' iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla	
	appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci e' quello	
	risultante dal Libro dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto	
	dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi	
	con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività	
	svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la	
	valutazione dell'Organo Amministrativo.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art.	
	2527, terzo comma, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono	
	disciplinati dal presente articolo.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse	
	al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione,	
	soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata	
	dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione e comunque per	
	un termine non superiore a cinque anni.	

	I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per	
	tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nell'Organo	
	Amministrativo della Cooperativa sono ammessi a godere di tutti gli altri	
	diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente Statuto, il	
	socio appartenente alla categoria speciale puo' recedere in qualsiasi	
	momento.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale	
	categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 11 del	
	presente Statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di	
	partecipazione predisposti dalla Cooperativa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale	
	categoria potra' essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima	
	della scadenza fissata al momento della sua ammissione.	
	TITOLO IV	
	IL RAPPORTO SOCIALE	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo	
	Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona	
	fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;	
	c) per il socio prestatore: i requisiti tecnico-professionali e l'attività di lavoro	

	che intende svolgere nella Cooperativa;	
	d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale,	
	delle specifiche competenze possedute;	
	e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà	
	comunque essere inferiore, nè superiore, al limite minimo e massimo fissato	
	dalla legge;	
	f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente	
	Statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali;	
	g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola	
	arbitrale contenuta nell'art. 35 e seguenti del presente Statuto.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti b), d), e), f) e g) relativi alle persone fisiche, la domanda di	
	ammissione dovrà altresì contenere:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al	
	precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori,	
	coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	Ogni socio e' iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla	
	appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata, a cura dell'Organo Amministrativo, sul Libro dei Soci.	
	L'Organo Amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare le	

	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli	
	interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di	
	sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non	
	appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	Art. 8 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci	
	sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo	
	Amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto	
	- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo;	
	b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni	
	adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci e' quello	
	risultante dal Libro dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto	
	dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi	
	con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:	

	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. L'Organo Amministrativo deve esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste al successivo art. 35 e seguenti.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul Libro dei Soci.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei	

	casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali,	
	oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. Con	
	riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla	
	partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:	
	* per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della	
	Cooperativa;	
	* per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore	
	della Cooperativa;	
	* per i soci fruitori: la fruizione, diretta o indiretta, dei servizi della	
	Cooperativa;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla	
	legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che	
	ineriscano il rapporto mutualistico, nonchè dalle deliberazioni adottate dagli	
	organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al	
	socio un termine non superiore a venticinque giorni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo, si renda moroso	
	nel versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di	
	eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;	
	d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi	
	significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di	
	dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il	
	normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in	
	essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si	
	fonda il rapporto sociale;	

	e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti	
	oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la	
	risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta	
	causa o giustificato motivo;	
	f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al	
	Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 35 e seguenti, nel termine di sessanta	
	giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina	
	anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di	
	lavoro.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono	
	comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di	
	ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in	
	merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie	
	sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dall'art. 35 e	
	seguenti del presente Statuto.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle	
	quote interamente versate, eventualmente rivalutate a norma del successivo	
	art. 18, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio,	
	diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo	
	effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.	

	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato,	
	qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad	
	aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545- <i>quinquies</i> , terzo comma,	
	del codice civile.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto	
	di ottenere il rimborso delle quote effettivamente versate, eventualmente	
	rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla	
	richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea	
	documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non e' tenuta al rimborso delle quote effettivamente versate	
	in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove	
	questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione	
	del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale e'	
	divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del	
	socio defunto.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine	
	suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla	
	riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed f), oltre al	
	risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove	
	determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della	

	partecipazione calcolata come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione	
	mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove	
	previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice	
	civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il	
	pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il	
	recesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società	
	gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 16 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti	
	effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore pari a euro 50	
	(cinquanta) e centesimi zero;	
	2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci	
	deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai	
	soci;	
	4) dalla riserva straordinaria;	

	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.	
	Nessun socio può possedere una quota superiore ai limiti di legge secondo	
	quanto previsto dall'articolo 2525 c.c. secondo comma.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci nè durante la	
	vita sociale ne' all'atto dello scioglimento della società.	
	Art. 17 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè	
	essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'Organo	
	Amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne	
	comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata,	
	fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel	
	precedente art. 7.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere	
	comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione	
	e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i	
	requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel	
	presente Statuto.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.	
	Contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può proporre opposizione al Collegio arbitrale.	
	Art. 18 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede alla	

	compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione	
	informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione	
	sull'andamento della gestione sociale.	
	La relazione dell'Organo Amministrativo, oltre a quanto previsto dalle leggi	
	vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei	
	suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio	
	delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità	
	territoriale.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,	
	ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio	
	consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura	
	ed all'oggetto della società, segnalate dall'Organo Amministrativo nella	
	relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al	
	bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili	
	annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione	
	di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59, nella misura prevista dalla	
	legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle	
	condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.1992 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal	
	codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.	

	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.	
	Art. 19 (Ristorni)	
	L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può	
	appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli	
	soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	I ristorni potranno essere erogati oltre che mediante erogazione diretta anche	
	sotto forma di aumento gratuito del valore delle quote detenute da ciascun	
	socio.	
	La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su	
	proposta dell'Organo Amministrativo, potrà deliberare a favore dei soci	
	prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera	
	b) della Legge n.142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata	
	considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra	
	la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito	
	regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma c.c. da	
	predisporre a cura dell'Organo Amministrativo sulla base dei seguenti criteri	
	(singolarmente presi o combinati tra loro):	
	a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	b) la qualifica / professionalità;	
	c) i compensi erogati;	
	d) il tempo di permanenza nella società;	
	e) la tipologia del rapporto di lavoro;	
	f) la produttività.	

	TITOLO VI	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 20 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal	
	presente Statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o	
	tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei	
	ristorni;	
	b) la nomina, la definizione della struttura, la revoca e la sostituzione	
	dell'Organo Amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 c.c. dei sindaci e del presidente	
	del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) l'erogazione dei trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a) e b)	
	dell'art. 3 comma secondo della Legge n.142 del 2001;	
	e) l'approvazione del regolamento di cui all'art. 6 della Legge n.142 del	
	2001;	
	f) la definizione del piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte	
	secondo quanto previsto dall'art. 6 lettera e) dalla Legge n.142 del 2001;	
	g) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	h) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	i) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.	

	Art. 21 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)	
	Le decisioni dei soci, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo e' adottata dall'Organo Amministrativo.	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione e approvazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;	
	- la sottoscrizione dei soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.	
	Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. La mancanza di sottoscrizione dei soci entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.	
	Nel caso in cui si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto nel quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	

	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla	
	stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i	
	cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita	
	dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale	
	dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero	
	l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro	
	contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il	
	termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste nel	
	presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di	
	comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento,	
	compresi fax e posta elettronica. Il procedimento deve concludersi entro	
	quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della	
	decisione.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo,	
	se iscritto a Libro dei Soci da almeno novanta giorni, e può esprimere un	
	solo voto se socio cooperatore.	
	I documenti di cui ai precedenti commi devono essere conservati presso la	
	sede sociale per un tempo non inferiore a cinque anni.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti	
	attribuibili a tutti i soci. Quando si tratta di deliberare lo scioglimento	
	anticipato della società o la sua trasformazione e' necessario il voto	
	favorevole di almeno i due terzi dei soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere	
	trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.	

	Art. 22 (Assemblee)	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere b), f), g), h) ed i) del	
	precedente art. 20 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o	
	dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più	
	amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei	
	voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate	
	mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	La convocazione dell'Assemblea dovrà essere fatta a mezzo di avviso	
	contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della	
	sede sociale oppure spedito a mezzo posta ordinaria, almeno dieci giorni	
	prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora	
	della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un	
	giorno diverso da quello della prima.	
	L'Organo Amministrativo, qualora lo richiedano almeno tre soci, e' tenuto,	
	entro trenta giorni dalla richiesta, a convocare l'assemblea con l'ordine del	
	giorno proposto dai soci richiedenti.	
	Per quanto non previsto si applica integralmente l'art. 2479 <i>bis</i> del codice	
	civile.	
	Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al	
	voto.	
	In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque	
	sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti	

	posti all'ordine del giorno.	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la	
	sua trasformazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i	
	due terzi dei soci.	
	Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati all'inizio	
	dell'assemblea e prima di ogni votazione.	
	Art. 24 (Verbale delle deliberazioni)	
	Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal	
	presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data	
	dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei	
	partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e	
	deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli,	
	astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei	
	soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale	
	dell'Assemblea deve essere redatto da un Notaio quanto ha per oggetto le	
	materie indicate nelle lettere g), h) ed i) del precedente articolo 20 ed in tutti	
	gli altri casi previsti dalla legge. Il verbale deve essere redatto senza ritardo,	
	nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o	
	di pubblicazione.	
	Art. 25 (Voto)	
	Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da	
	almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote	
	sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua	
	partecipazione.	

	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente	
	all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega	
	scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Non e' ammesso il voto segreto.	
	Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea e' presieduta dall'Amministratore Unico o dal presidente del	
	Consiglio di Amministrazione, ed in assenza di questi, dalla persona	
	designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del	
	segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 27 (Amministrazione)	
	La società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi con	
	decisione dei soci al momento della nomina dell'Organo Amministrativo, da	
	un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.	
	Per Organo Amministrativo si intende l'Amministratore Unico oppure il	
	Consiglio di Amministrazione.	
	Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di	
	Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero dispari di	
	consiglieri variabile da tre a cinque, e il loro numero sarà determinato di	
	volta in volta prima dell'elezione.	
	Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il	
	periodo determinato dai soci al momento della nomina.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	

	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal	
	momento in cui il nuovo Organo Amministrativo e' stato ricostituito.	
	L'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti del Consiglio di	
	Amministrazione e' scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone	
	indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Art. 28 (Consiglio di amministrazione)	
	Nel caso in cui sia stato scelto quale Organo Amministrativo il Consiglio di	
	Amministrazione e qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento	
	della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un	
	presidente.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al	
	successivo art. 29, possono essere adottate mediante consultazione scritta,	
	ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.	
	La procedura di consultazione scritta non è soggetta a particolari vincoli	
	purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla	
	decisione e sia assicurato a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.	
	La decisione è adottata mediante redazione e approvazione per iscritto di	
	unico documento dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla	
	stessa conseguenti;	
	- la sottoscrizione degli amministratori consenzienti;	
	- la sottoscrizione degli amministratori contrari o astenuti, e su richiesta	
	degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione.	
	Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo inizio o nel	

	diverso termine indicato nel testo della decisione. La mancanza di	
	sottoscrizione entro il termine suddetto viene considerata come voto	
	contrario.	
	Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da	
	ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento	
	oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di	
	essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi	
	presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la	
	prova dell'avvenuto consenso.	
	La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società,	
	nelle forme sopra indicate ed entro otto giorni dal ricevimento della prima	
	comunicazione, i consensi della maggioranza degli amministratori.	
	Spetta al presidente del consiglio raccogliere i consensi scritti ricevuti e	
	comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se	
	nominati, indicando:	
	- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;	
	- la data in cui si è formulata la decisione;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della	
	consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto	
	favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non	
	computandosi le astensioni.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel	
	libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è	
	conservata dalla società per almeno cinque anni.	

	Art. 29 (Adunanze del consiglio di amministrazione)	
	In caso di richiesta di un amministratore, il consiglio di amministrazione	
	deve deliberare in adunanza collegiale.	
	In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa	
	l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli	
	amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.	
	La convocazione avviene mediante avviso, il quale deve essere affisso	
	presso la sede sociale oppure spedito a tutti gli amministratori, sindaci	
	effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso	
	di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il	
	luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.	
	Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.	
	Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza	
	convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i	
	sindaci effettivi se nominati.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per	
	audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà	
	atto nei relativi verbali:	
	a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della	
	riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione	
	del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;	
	b) che sia consentito al presidente della riunione di accettare l'identità degli	
	interventuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	

	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente	
	gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di	
	visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte	
	con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della	
	maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la	
	maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la	
	proposta si intende respinta	
	Art. 30 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di	
	Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.	
	2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica	
	devono convocare l'Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei	
	mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore Unico o di tutti gli	
	amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio	
	sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale,	
	l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione e' tenuto a fare	
	ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 31 (Compiti degli amministratori)	
	L'organo amministrativo e' investito dei più ampi poteri per la gestione della	

	società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.	
	Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli amministratori	
	possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie	
	previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti	
	mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un	
	comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone	
	il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni centoottanta giorni gli organi delegati devono riferire agli	
	amministratori e al Collegio sindacale, se esistente, sul generale andamento	
	della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di	
	maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla	
	Cooperativa e dalle sue eventuali controllate.	
	Art. 32 (Compensi agli amministratori)	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	all'Amministratore Unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 33 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della società.	
	In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della	
	società spetta al solo presidente del consiglio di amministrazione ed ai	
	singoli consiglieri delegati, se nominati.	
	La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai	
	procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.	
	Art. 34 (Organo di controllo)	
	La società può nominare un organo di controllo od un revisore.	

	L'organo di controllo e' costituito da un solo membro effettivo che assume la	
	qualifica di sindaco unico o, in alternativa, da un collegio sindacale.	
	Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c. la	
	nomina dell'organo di controllo o del revisore e' obbligatoria.	
	Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di	
	due supplenti. Il presidente del collegio sindacale e' nominato dai soci in	
	occasione della nomina dello stesso collegio.	
	In tutti i casi di obbligatorietà della nomina, il sindaco unico o i sindaci	
	devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in	
	cui la società sia tenuta a nominare il soggetto incaricato della revisione	
	legale dei conti.	
	Il sindaco unico o i sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per	
	tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del	
	bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Qualora la nomina dell'organo di controllo non sia obbligatoria ai sensi di	
	legge, all'atto della nomina si può prevedere una diversa durata della sua	
	carica.	
	La cessazione del sindaco unico o dei sindaci per scadenza del termine ha	
	effetto nel momento in cui il sindaco unico è stato rinominato o il collegio è	
	stato ricostituito.	
	La cessazione del sindaco unico o dei sindaci per dimissioni o decadenza ha	
	effetto dal momento in cui la società ne ha notizia, anche qualora venga	
	meno la maggioranza o la totalità dei sindaci, effettivi e supplenti, nel caso	
	di collegio sindacale.	
	Il sindaco unico ed i sindaci sono rieleggibili.	

	Il compenso del sindaco unico o dei sindaci è determinato dai soci all'atto	
	della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio, in difetto di	
	che si applicano le tariffe professionali vigenti.	
	L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403	
	<i>bis</i> codice civile ed esercita la revisione legale dei conti sulla società, salvo i	
	casi in cui la stessa sia inderogabilmente attribuita al revisore legale dei	
	conti.	
	Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo	
	comma codice civile.	
	Delle decisioni dell'organo di controllo deve redigersi verbale, che deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni dell'organo di controllo e	
	sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono	
	essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del	
	proprio dissenso.	
	L'organo di controllo deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci,	
	alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.	
	L'organo di controllo deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Se del caso,	
	la riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza.	
	Al revisore nominato in alternativa all'organo di controllo sono attribuite sia	
	la funzione di controllo di gestione sia quella di revisione legale dei conti.	
	Si applicano al revisore nominato in alternativa all'organo di controllo ed in	
	ogni caso al soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti,	
	tutte le norme previste per quest'ultimo in materia di società per azioni e	
	dalle leggi speciali, con particolare riferimento a quelle che ne disciplinano	

	le competenze ed i poteri.	
	Il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti e il revisore	
	sono tenuti a redigere la relazione prevista dall'articolo 14 del decreto	
	legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, qualora non sia nominato l'organo di	
	controllo.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 35 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui	
	al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 36,	
	salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad	
	oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la	
	qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie promosse da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei	
	loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente e' estesa a tutte le categorie	
	di soci. La sua accettazione espressa e' condizione di proponibilità della	
	domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o	
	liquidatore e' accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al	
	comma precedente.	
	Condizione di procedibilità del procedimento arbitrale di cui al presente	
	articolo e' il preventivo esperimento di un tentativo di conciliazione della	

	controversia a sensi e per gli effetti degli articoli 38 e seguenti del D.Lgs. n.	
	5 del 17 gennaio del 2003 presso l'organismo di conciliazione promosso da	
	Confcooperative, ove costituito.	
	Art 36 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di tre.	
	Gli arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale di Vibo Valentia	
	ovvero dal Presidente della Camera di Commercio di Vibo Valentia.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è	
	comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma	
	1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto	
	dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri	
	a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con	
	riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo	
	arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine "per non più di una sola	
	volta" ai sensi dell'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia	
	necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del	
	termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del	
	principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria	
	al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della	
	costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle	
	parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte	

	che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 37 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sè una causa di esclusione, la mancata	
	esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è	
	valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il	
	venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 38 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più	
	liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 39 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante	
	dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed	
	eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 18, lettera c) e	
	dell'eventuale sovrapprezzo;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,	
	di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 40 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per	
	disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole	

	inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo	
	potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le	
	modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti	
	l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Nella prima Assemblea successiva al rinnovo delle cariche sociali dovrà	
	essere posto all'ordine del giorno l'esame del regolamento che disciplina i	
	rapporti di lavoro nella Cooperativa, in modo che possano essere adottate le	
	eventuali modifiche che si rendessero necessarie.	
	Art. 41 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di	
	devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili	
	annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In	
	particolare ai sensi dell'articolo 2514 codice civile la Cooperativa:	
	(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo	
	dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al	
	capitale effettivamente versato;	
	(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai	
	soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo	
	previsto per i dividendi;	
	(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero	
	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo	

38 di 39

39 di 39